

Studio legale Orofino

associazione professionale

prof. avv. Angelo Giuseppe Orofino

ordinario di diritto amministrativo nell'Università Lum Giuseppe Degennaro

abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

avv. Raffaello Giuseppe Orofino

abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori

avv. Anna Floriana Resta

dott.ssa Luna Felici

via Pietro Mascagni, 7 - 70010 Casamassima (BA)

via Bastioni di Porta Nuova, 21 - 20121 Milano

piazza del Popolo, 18 - 00187 Roma

tel. 080.675241 - mail@studio-orofino.it - www.studio-orofino.it

Spett.li

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 Roma (RM)

via pec a: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

gab@postacert.sanita.it

**Ministero della Salute – Direzione Generale dei
Dispositivi medici e del Servizio farmaceutico**

Viale Giorgio Ribotta, 5

00144 Roma (RM)

via pec a: dgfdm@postacert.sanita.it

Regione Abruzzo

Via Leonardo da Vinci, 6

67100 L'Aquila (AQ)

via pec a: contenzioso@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro, 4

85100 Potenza (PZ)

via pec a: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria

Cittadella Regionale Catanzaro

88100 Catanzaro (CZ)

via pec a: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Regione Campania

Via Santa Lucia, 81

80132 Napoli (NA)

via pec a: us01@pec.regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

Viale Aldo Moro, 52

40127 Bologna (BO)

via pec a: attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Piazza dell'Unità d'Italia, 1

34121 Trieste (TS)

via pec a: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 Roma (RM)

via pec a: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria

Piazza De Ferrari, 1

16121, Genova (GE)

via pec a: protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1

20124 Milano (MI)

via pec a: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Marche

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 Ancona (AN)

via pec a: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Regione Molise

Via Genova, 11

86100 Campobasso (CB)

via pec a: regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte

Via Nizza, 330

10127 Torino (TO)

via pec a: gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro, 33
70126 Bari (BA)

via pec a: avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Regione Autonoma della Sardegna

Viale Trento, 69
09123 Cagliari (CA)

via pec a: pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it

Regione Siciliana

Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo (PA)

via pec a: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana – Assessorato della Salute

Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 Palermo (PA)

via pec a: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana

Piazza Duomo, 10
50122 Firenze (FI)

via pec a: regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Umbria

Corso Vannucci, 96
06100 Perugia (PG)

via pec a: regione.giunta@postacert.umbria.it

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Piazza A. Deffeyes, 1
11100 Aosta (AO)

via pec a: sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it

Regione Veneto

Dorsoduro, 3901
30123 Venezia (VE)

via pec a: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante, 15
38122 Trento (TN)

via pec a: presidente_attgiudiziari@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

Piazza Silvius Magnago 1
39100 Bolzano (BZ)

via pec a: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

e p.c. **Avvocatura Generale dello Stato**

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
roma@mailcert.avvocaturastato.it

Oggetto: adempimento ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, n. 2997/2023, resa nel giudizio n. 14642/2022 R.G. (Perkin Elmer Italia S.p.a. c. Min. Salute + altri). **Istanza di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni evocate in giudizio.**

Spett.li Amministrazioni,

con la presente i sottoscritti avv.ti prof. Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino e Pietro Demola, in qualità di procuratori e difensori della **Revvity Italia S.p.a.**, già **Perkin Elmer Italia S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, giusta procura speciale depositata nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 14642/2022 Reg. Ric., da essa incardinato in virtù di ricorso proposto contro Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, e nei confronti di Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato della Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Lagitre S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, successivamente integrato da motivi aggiunti, a mezzo della presente provvedono a dare esecuzione all'ordinanza presidenziale n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023, comunicata in data 6.7.2023, resa nel predetto giudizio T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 14642/2022 Reg. Ric.

In particolare, con l'ordinanza presidenziale n. 2997/2023 dell'8.6.2023, il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater*, visti il ricorso e i motivi aggiunti, e considerato «che, con apposita istanza, la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio con notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle amministrazioni intimate», e «che i ricorsi di cui sopra risultano essere stati notificati ad almeno un controinteressato, e risultano, pertanto, sotto tale profilo, ammissibili e che, tuttavia, ai fini della procedibilità degli stessi, i predetti ricorsi devono essere notificati, da un lato, a tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento» e ritenuto, pertanto, «di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i predetti soggetti», in ragione del loro elevato numero, **ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confronti dei predetti soggetti**, ritenendo che la stessa – «stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici» – possa e debba avvenire «**mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio**», con le modalità che qui di seguito pedissequamente si ritrascrivono:

«- **la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:**

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami».

Con la stessa ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023 è stato inoltre disposto che «- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi

per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti:

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento».

In esecuzione della ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023, comunicata il 6.7.2023, i sottoscritti difensori – giusta pec dell'8.7.2023 – hanno chiesto alle Spett.li Amministrazioni epigrafe di ottemperare alla predetta ordinanza, alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali del ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, nonché della ridetta ordinanza presidenziale, che sono stati trasmessi unitamente all'anzidetta pec dell'8.7.2023.

Tutto ciò premesso, e considerato che successivamente alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e dei ricorsi per motivi aggiunti allegati alla richiesta di pubblicazione a Voi fatta con pec dell'8.7.2023, la ricorrente ha proposto altri due separati e distinti ricorsi per motivi aggiunti, nonché istanza di concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* e collegiali *ex art. 55 c.p.a.*, e che con la ridetta ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023 è stato espressamente disposto che **«la presente autorizzazione ... deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali**

ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati», in esecuzione della ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023, comunicata il 6.7.2023, i sottoscritti difensori rappresentano che:

- 1) i ricorsi per motivi aggiunti e la istanza di concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* e collegiali *ex art. 55 c.p.a.* che si trasmettono unitamente alla presente sono stati proposti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Quater*, nel giudizio n. 14642/2022 Reg. Ric.;
- 2) parte ricorrente è la Revvity Italia S.p.a., già Perkin Elmer Italia S.p.a., e Amministrazioni intimata sono Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato della Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- 3) il ricorso introduttivo è stato originariamente integrato da dodici distinti ricorsi per motivi aggiunti, a Voi già trasmessi con pec dell'8.7.2023 ai fini della loro pubblicazione, ed in seguito da ulteriori due ricorsi per motivi aggiunti, a cui ha fatto seguito apposita istanza di concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* e collegiali *ex art. 55 c.p.a.*, che Vi si trasmettono in originale, in allegato alla presente istanza, al fine della loro pubblicazione;
- 4) i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;
- 5) l'ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* con cui è stata autorizzata la richiesta notifica per pubblici proclami è la n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023, che pure si allega nuovamente nel suo duplicato informatico estratto dal relativo fascicolo informatico, al fine della sua pubblicazione.

Unitamente a tali informazioni, in ottemperanza a quanto disposto dalla ordinanza presidenziale T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023, le Spett.li Amministrazioni epigrafe dovranno pubblicare sui

propri siti istituzionali copia dei (nuovi) ricorsi per motivi aggiunti, della istanza di concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* e collegiali *ex art. 55 c.p.a.* e dell'ordinanza in oggetto, che si allegano nei rispettivi originali informatici così come presenti nel fascicolo informatico del giudizio T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 14642/2022 Reg. Ric., qui di seguito riepilogati:

- 1) **Motivi aggiunti PEI-Veneto-bis.pdf** (originale informatico del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti attuativi della Regione Veneto);
- 2) **Motivi aggiunti PEI-Sicilia-bis.pdf** (originale informatico del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso i provvedimenti attuativi della Regione Siciliana);
- 3) **Istanza cautelare PEI.pdf** (originale informatico della istanza di concessione di misure cautelari monocratiche *ex art. 56 c.p.a.* e collegiali *ex art. 55 c.p.a.*);
- 4) **Ordinanza n. 2997-2023.pdf** (originale informatico dell'ordinanza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *Quater* n. 2997/2023 Reg. Prov. Pres. dell'8.6.2023).

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli adempimenti prescritti a loro carico dall'ordinanza in oggetto, a cui si chiede di dare **esecuzione urgente**, **entro il termine di trenta giorni**, secondo le modalità in essa indicate, fermo restando che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione da parte Vostra della presente istanza.

Si richiama infine l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sulla necessità di rilascio di un **attestato di avvenuta pubblicazione**, **che la scrivente dovrà depositare innanzi al T.A.R. entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della presente istanza**, in cui si indichi la data dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web degli atti e delle informazioni oggetto della qui richiesta notificazione per pubblici proclami e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti.

Casamassima, 30 ottobre 2023

prof. avv. Angelo Giuseppe Orofino

avv. Raffaello Giuseppe Orofino

avv. Pietro Demola